



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.3.2012
COM(2012) 113 final

2012/0052 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione delle modalità e delle condizioni relative al finanziamento degli investimenti (capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE)

RELAZIONE

A norma dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, il Fondo investimenti ACP è costituito da risorse gestite come un fondo rotativo e da sovvenzioni in conto interessi. Fino al 10% delle sovvenzioni può essere utilizzato per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP (articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 9, dell'allegato II, capitolo 1, dell'accordo di partenariato ACP-CE).

L'assistenza tecnica contribuisce ad agevolare la preparazione e la supervisione dei progetti di investimento da parte dei paesi partner e degli investitori, a migliorare la qualità e l'impatto degli investimenti e a rafforzare le capacità di gestione dei partner locali a medio-lungo termine.

A norma dell'articolo 6 ter del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, nel 2010 è stata effettuata una valutazione intermedia indipendente del Fondo investimenti che riguardava il periodo 2003-2009. Per motivi di completezza, sono state incluse anche le operazioni finanziate con le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti (BEI). La valutazione ha concluso che il ricorso all'assistenza tecnica è una componente importante del valore aggiunto delle operazioni della BEI in generale e del Fondo investimenti in particolare, che contribuisce a migliorare le prassi gestionali degli intermediari finanziari, rilevando tuttavia che la dotazione attuale per l'assistenza tecnica non è sufficiente e raccomandando di creare meccanismi atti a stanziare risorse supplementari sotto forma di sovvenzioni per l'assistenza tecnica associate ad altri strumenti gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, come i prestiti e gli investimenti in capitale proprio. Questa raccomandazione è stata avallata dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti. La proposta intende pertanto far sì che le operazioni della Banca europea per gli investimenti nell'ambito del Fondo investimenti e delle risorse proprie della BEI continuino a beneficiare dell'assistenza tecnica necessaria ai progetti durante il protocollo finanziario in corso (10° Fondo europeo di sviluppo) e quelli successivi.

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, l'allegato II può essere rivisto con decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE.

L'obiettivo della decisione proposta è aumentare dal 10% al 15% la quota della dotazione per le sovvenzioni in conto interessi che può essere utilizzata per l'assistenza tecnica necessaria ai progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 9, del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE. Si ricorda che questa percentuale costituisce un massimale.

La Commissione propone al Consiglio di adottare la decisione allegata.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione delle modalità e delle condizioni relative al finanziamento degli investimenti (capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato concluso tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² (di seguito "accordo di partenariato ACP-CE"),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 6 ter del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è stata effettuata una valutazione intermedia dell'uso del Fondo investimenti e delle risorse proprie della BEI nella regione ACP. La valutazione raccomandava, tra l'altro, di stanziare risorse supplementari sotto forma di sovvenzioni per l'assistenza tecnica.
- (3) Visti i risultati della valutazione intermedia, la proposta revisione dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE mira ad aumentare dal 10% al 15% la quota della dotazione per le sovvenzioni in conto interessi che può essere utilizzata per l'assistenza tecnica necessaria ai progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 9, del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE,

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE relativamente alla revisione dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE si basa sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE in allegato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19.3.2012

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE

riguardante la revisione delle modalità e delle condizioni relative al finanziamento degli investimenti (capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000³, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005⁴ e a Ouagadougou il 22 giugno 2010⁵ (di seguito "accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 ter del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è stata effettuata una valutazione intermedia dell'uso del Fondo investimenti e delle risorse proprie della BEI nella regione ACP. La valutazione raccomandava, tra l'altro, di stanziare risorse supplementari sotto forma di sovvenzioni per l'assistenza tecnica.
- (2) Visti i risultati della valutazione intermedia, la proposta revisione dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE mira ad aumentare dal 10% al 15% la quota della dotazione per le sovvenzioni in conto interessi che può essere utilizzata per l'assistenza tecnica necessaria ai progetti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 2, paragrafo 9, del capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

1. all'articolo 1, il testo del paragrafo 3 è sostituito da quanto segue:

"Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L'importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell'esborso del prestito, è imputato all'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all'allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 15% dell'importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP."

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato dalla GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

⁴ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁵ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 9 è sostituito da quanto segue:

"Gli abbuoni d'interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 15% degli stanziamenti destinati alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...], il [...]

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE

Il presidente